



CITTA' DI ARICCIA
Provincia di Roma

Statuto del Comune di Ariccia

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/2/2002

Modificato con deliberazione n. 6 del 1/2/2006 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/3/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3/3/2011, deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23/11/201

Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 17/01/2013)

Statuto del Comune di Ariccia

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/2/2002, modificato con deliberazione n. 6 del 1/2/2006 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/3/2010, deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3/3/2011, deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23/11/2011 e deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 17/01/2013)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità, gli organi del Comune assicurano la tutela, la conoscenza, la diffusione dei valori spirituali, morali, culturali, sociali, familiari, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, che esprimono l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali e di valore storico e monumentale che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo della comunità locale.
5. Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale e per tutelare il consumatore, tutelare gli operatori del Commercio agevolandoli nel processo di trasformazione, ammodernamento, diversificazione, promozione dei punti vendita.
6. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
7. Appresta aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
8. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei

prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro; promuove altresì la promozione di prodotti tipici locali.

9. Adegua le strutture destinate alla scuola, alla cultura e alle arti alla domanda, sempre più diffusa e qualificata, di formazione, informazione, aggiornamento, studio, confronto, ascolto e conoscenza.

10. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo un'ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche; promuove altresì, con appositi sostegni finanziari alle famiglie interessate, viaggi culturali e di studio dei giovani ariccini presso altre Comunità italiane o europee onde accrescere e sviluppare la fraternità, l'amicizia, lo scambio di conoscenze e di esperienze tra i popoli; valori questi propri della nostra migliore tradizione.

11. Opera per la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agricole, con particolare riguardo ai settori tradizionali della orto-flori-frutti-viticultura e del piccolo allevamento.

12. Promuove lo sviluppo di attività sportive e ricreative e la dotazione di impianti e servizi adeguati, la loro tutela sanitaria nonché la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi dello sport.

13. Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

14. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2 **L'Autonomia**

1. Il Comune è una istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, nell'ambito delle norme della Costituzione, del presente statuto e nel rispetto dei principi enunciati espressamente dalle leggi.

2. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

3. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esso ha autonomia impositiva e finanziaria, con facoltà di conformare la politica delle entrate e delle spese alle esigenze della Comunità rappresentata.

Art. 3 **Lo Statuto**

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa del Comune di Ariccia, nell'ambito del disposto delle leggi di riferimento.
2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, nel rispetto degli indirizzi e dei principi sanciti dall'art. 6, commi 2 e 3, del T.U. n.267/2000, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le mutate condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.
5. Esso è approvato ed entra in vigore secondo quanto disposto dall'art.6 del T.U. n.267/2000, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo VIII.

Art. 3 bis

Diritto Umano all'acqua e servizio idrico integrato

Il Comune di Ariccia dichiara:

- a) *Di riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia all'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile ed inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico comune;*
- b) *Di confermare il principio della proprietà in gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque superficiali e sotterranee anche se non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;*
- c) *Di riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini e la cui gestione va attuata quindi attraverso le norme recate dagli articoli 31 e 114 del d.Lgs.vo 26772000. [3]*

Capo II IL COMUNE

Art. 4 Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali della comunità con particolare riguardo a quelli delle persone singole, dei gruppi in disagiate condizioni psicologiche, sociali ed economiche ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ed opportunità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento delle problematiche economiche e sociali esistenti nella Comunità.
4. Ripudia ogni forma di razzismo e di violenza, impegnandosi ad operare per l'integrazione multietnica, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, garantendo a ciascuno uguali diritti e doveri.
5. Adotta misure allo scopo di favorire l'occupazione femminile e di attuare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella società e nel lavoro, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
6. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo spirituale, morale, culturale, civile economico, sociale dei cittadini.
7. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
8. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali economiche e sociali che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinati con strumenti programmatici della Regione e della Provincia e con la partecipazione dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Art. 5 **Le Funzioni**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, attuando forme di sviluppo e di cooperazione con la Provincia, nella quale è compreso, con altri Comuni e Enti Pubblici, secondo il principio di sussidiarietà, che riconosce quale metodo informatore della propria azione di governo in quanto mira ad avvicinare, quanto più possibile, il livello decisionale e di governo ai cittadini. Al fine di

sostenere l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà, il Consiglio comunale può istituire un organismo di consultazione e vigilanza che verrà disciplinato con apposito regolamento.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, nei limiti della legge e della costituzione. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, sociale e culturale dei cittadini.

3. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali e comunque nel rispetto dello statuto e delle rispettive competenze dello Stato, della Regione e del Comune stesso. Per quanto riguarda in particolare l'utilizzo del territorio ha primaria importanza la salvaguardia dell'integrità, mediante ogni idonea politica, ambientale ed ecologica.

4. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

5. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato che, integrato con i sistemi dei Comuni limitrofi, garantisce l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

6. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche il superamento delle barriere architettoniche.

7. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, lo Stato, le Regioni, l'Unione Europea e gli altri enti territoriali, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

8. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

9. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

10. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6
L'Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché, di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.
4. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
5. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale, utilizzando anche le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione.
6. Periodicamente relazione sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentono all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
7. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazioni nei modi previsti dalla legge e dallo statuto e dal relativo regolamento.
8. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7
Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente con l'utilizzo degli appositi stanziamenti in bilancio.

3. La sede del Comune di Ariccia è posta in Piazza S. Nicola e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

4. Il Comune si fregia dello stemma e del gonfalone. È vietata la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini commerciali e politici. L'uso del gonfalone è consentito in tutte le cerimonie ufficiali, civili e religiose, nonché, in circostanze particolari che il Sindaco pro-tempore valuterà di volta in volta.

5. *Il gonfalone è un drappo di stoffa di colore cremisi, bianco e azzurro, caricato dello stemma civico sormontato dall'iscrizione in oro "CITTA' DI ARICCIA". Lo stemma reca l'effigie della ninfa Aricia con il motto "UNIVERSITAS ARICIAE" con sovrastante corona turrita.* [2]

Art. 8 **Albo Pretorio**

1. Il Comune ha un Albo Pretorio, presso la propria sede, ove debbono essere pubblicati le deliberazioni, le determine, i decreti, le ordinanze e tutti gli atti e provvedimenti a valenza esterna dei Dirigenti o dei Responsabili degli uffici e dei servizi, nonché quelli, anche di altri enti o istituzioni, che per legge, regolamento o pubblica utilità debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario generale del Comune, in base alla conforme attestazione del Messo che cura le affissioni all'Albo, è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 9 **Pari opportunità**

1. *Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.* [4]

2. In attuazione delle predette finalità, il Consiglio comunale istituisce una speciale Commissione per le pari opportunità, quale organo consultivo e propositivo per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità sociale tra uomo e donna, sanciti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente.

Capo III **LA POTESTA' REGOLAMENTARE**

Art. 10 **I regolamenti comunali**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono formati nel rispetto delle disposizioni normative, sia statali che regionali vigenti per la materia trattata, ed approvati dagli Organi di governo del Comune, ciascuno per le proprie competenze, secondo le disposizioni di legge. A tali Organi è, altresì, demandata la competenza esclusiva di modificarli

ed abrogarli. Oltre a quelli previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di dotarsi autonomamente di altri regolamenti finalizzati a disciplinare la propria attività istituzionale e ad ottimizzare la funzionalità e l'efficienza del proprio apparato amministrativo.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo statuto.

3. *I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per la durata di quindici giorni. Essi entrano in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione approvativa. Fanno eccezione i regolamenti per i quali la legge preveda particolari forme di pubblicazione. Della loro adozione dovrà essere data adeguata pubblicità al fine di consentirne la conoscenza da parte della cittadinanza.* [1]

4. Il Segretario generale del Comune appone in calce all'originale del regolamento la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Capo IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 11

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani sovracomunali e intercomunali e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, Provincia, Città Metropolitana di Roma e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento con particolare attenzione ai servizi cosiddetti ad area vasta quali la sanità, la scuola, i trasporti e la viabilità, i parchi, l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, il turismo, i musei, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II GLI ORGANI COMUNALI

Capo I ORDINAMENTO

Art. 12 Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco. In quanto tali, esercitano la funzione di indirizzo, amministrazione, coordinamento e controllo sulla complessiva attività del Comune, secondo le rispettive competenze dettate dalla legge e dallo statuto.
2. Il Consiglio comunale ed il Sindaco sono organi elettivi; la Giunta è nominata dal Sindaco, nel rispetto delle norme legislative e statutarie vigenti in materia.
3. Il Direttore generale ed i dirigenti ovvero i responsabili apicali, cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni di direzione delle Aree/Settori funzionali, sono gli organi di gestione.
4. L'ordinamento comunale si uniforma al principio legislativo della divisione dei poteri, per cui i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e di controllo politico amministrativo spettano gli Organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita ai dirigenti o, in assenza, ai responsabili degli uffici o servizi del Comune, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabiliti dallo Statuto e/o dalla legge.
6. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi del Comune, per realizzare una funzionale, efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale. Il funzionamento degli organi e le loro competenze ed attribuzioni, per quanto non previsto dallo statuto, sono demandati ad appositi regolamenti.
7. I doveri, durante l'espletamento del proprio mandato, e la condizione giuridica degli amministratori locali, così come individuati dall'art.77 del Decreto Legislativo n.267/2000, sono disciplinati dall'art. 78 del Decreto stesso.
8. Il possesso e la perdita delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco, di assessore e di consigliere comunale sono disciplinate dalla legge.

Art. 13 Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e rappresentante della lista deposita, unitamente alla candidatura ed alla lista, un bilancio preventivo delle spese elettorali redatto per categorie di spesa.

2. I preventivi sono resi pubblici mediante l'affissione all'albo pretorio per tutta la durata della campagna elettorale.

3. Entro i trenta giorni successivi a quello in cui hanno avuto termine le elezioni, il Sindaco eletto e gli altri candidati sindaci, nonché i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale, presentano un rendiconto analitico delle spese sopportate, raggruppate per natura.

4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo pretorio a partire dal trentacinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco e per la durata di 30 giorni consecutivi.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 Elezione, Composizione, Ruolo e Competenze generali

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità locale, dalla quale è eletto. Esso esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell'attività di governo ed adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri proporzionale al numero degli abitanti del Comune (attualmente la legge assegna n. 20 consiglieri). L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, ai fini dell'espletamento del proprio mandato, sono regolati dalla legge.

3. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

4. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale

dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali, che gli sono riservati dalla legge e che ne guidano operativamente l'attività.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal Sindaco.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali;

5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 16

Linee programmatiche di mandato

1. Il documento recante le linee programmatiche relative al mandato amministrativo, costituisce l'atto di riferimento generale attraverso il quale il Consiglio indirizza l'azione politico-amministrativa comunale e ne programma l'esecuzione, individuando gli obiettivi generali e le scelte strategiche rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo che definiscono gli obiettivi e i piani esecutivi di gestione.

2. Esso dovrà essere presentato dal Sindaco, dopo aver sentito la Giunta, al Consiglio, entro i successivi 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento. Il regolamento definisce le modalità per l'esame e l'approvazione del documento da parte del Consiglio.

3. I singoli assessori possono contribuire alla formulazione del documento con proposte e progetti inerenti la materia di propria competenza e ogni Assessore verifica, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Sindaco.

4. Al fine di sollecitare i contributi dei cittadini, delle associazioni e degli operatori economici, il Sindaco può indire apposite istruttorie pubbliche.

5. In occasione della presentazione del rendiconto dell'anno precedente, il Sindaco riferisce al Consiglio, con apposita relazione, sui programmi avviati e/o realizzati nel corso del passato esercizio, sui mezzi utilizzati e sui risultati conseguiti.

6. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Sindaco presenta al Consiglio una relazione in cui sono indicate le principali azioni ed i progetti che l'Amministrazione intende porre in essere, nell'esercizio successivo, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel documento di programmazione. La conferenza dei capigruppo esamina in via preliminare la relazione del Sindaco, al fine di valutare la rispondenza e la coerenza delle azioni intraprese rispetto alle linee programmatiche approvate e trasmette, quindi, le proprie conclusioni al Consiglio mediante apposita proposta di deliberazione, attraverso la quale l'assemblea verifica l'azione complessiva del Sindaco e della Giunta e, nel caso, propone eventuali adeguamenti del documento programmatico.

7. Nella seduta dedicata all'esame della relazione del Sindaco, da tenersi di norma entro il 31 ottobre, il Consiglio manifesta i propri indirizzi politici con riguardo a tali azioni e progetti.

8. Il Sindaco deve produrre in Consiglio, almeno 60 giorni prima della fine del mandato amministrativo, un documento in cui presenta il rendiconto sulla attività di governo, cui seguirà un dibattito in Consiglio.

Art. 17

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli altri organi di governo e dell'organizzazione operativa del Comune.

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici comunali e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. Al fine della costante verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, deve essere istituito un sistema di controllo interno della gestione, ai sensi dell'art.147 del D.Lgs. n.267/2000 e con le modalità stabilite dall'art.197 della stessa legge, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dai regolamenti in materia, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale. a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 18 **Gli atti fondamentali**

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta o da sue successive modifiche ed integrazioni, sia emanati con leggi ad essa successive, ad esso riservati dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 19 **Le nomine di rappresentanti**

1. Il Consiglio comunale, nel definire gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, deve prevedere espressamente che venga garantita la partecipazione di rappresentati indicati dalle minoranze consiliari. Qualora la nomina di detti rappresentanti sia di competenza del Consiglio stesso, deve essere garantita un'adeguata partecipazione delle minoranze consiliari.

2. L'elezione avviene con voto limitato e risultano eletti colui o coloro che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

3. Nel caso che nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza o non tutti i rappresentanti spettanti alla minoranza siano eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza sono dichiarati eletti il o i rappresentanti della minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano d'età.

4. Salvi i casi particolari, espressamente previsti da norme di legge o di regolamento, le elezioni avvengono con le modalità stabilite dal regolamento consiliare, sulla base di candidature singole o collettive presentate al Consiglio, rispettivamente, dalla maggioranza e dalla minoranza.

5. Il regolamento stabilisce i casi in cui la presentazione di candidature singole o su base di lista debba essere corredata da un curriculum dei candidati.

Art. 20

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;

- esercitare il diritto d'iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

- chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dalla legge e dal regolamento;

- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;

- rivolgere al Sindaco interrogazioni, ed al Sindaco ed alla Giunta interpellanze, sull'andamento dell'attività del Comune ovvero di enti, aziende, istituzioni e società da esso dipendenti o partecipate, a cui il Sindaco o l'Assessore delegato debbono rispondere nel termine massimo di gg.30 (trenta) dalla presentazione.

Le modalità di presentazione delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, sono disciplinate dal regolamento consiliare;

- sottoporre al controllo dell'apposito organo, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, dagli enti, aziende, istituzioni, società da esso dipendenti o partecipate e gestori dei servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato

- dal Direttore generale o, in assenza, dal Segretario comunale, dai Dirigenti o Responsabili degli uffici e servizi e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti o partecipati dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento, in base alle vigenti disposizioni legislative in materia, definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti in Enti, Istituzioni, Aziende, Società dipendenti o partecipate dal Comune, fino alla nomina dei successori.

8. Il Consigliere anziano è il Consigliere, non candidato a Sindaco, che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

9. Ai consiglieri compete, per la partecipazione a consigli e commissioni, un gettone di presenza, trasformabile a richiesta in un'indennità di funzione, nella misura e con le modalità previste dal regolamento, sulla base della legislazione vigente in materia. Spettano, altresì, i rimborsi spese e l'indennità di missione nella misura di legge, nei modi fissati dal regolamento secondo la normativa vigente in materia.

Art. 21

Decadenza, dimissioni, supplenza e surrogazione dei consiglieri

1. La decadenza, le dimissioni, la supplenza, in caso di temporanea sospensione, e la surroga dei consiglieri comunali, sono disciplinate dalla legge.

2. Decade, altresì, dalla carica il Consigliere che non intervenga a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio, a meno di legittimi impedimenti da comunicare per iscritto al Presidente. Questi provvede a darne notizia al consiglio ed a curarne l'annotazione a verbale.

3. Sono considerate assenze per impedimenti legittimi, e pertanto non computate ai fini della decadenza, quelle dovute alla partecipazione a convegni o manifestazioni nell'interesse e per conto del Comune, quelle causate da motivi di salute, nonché quelle per impegni personali e di lavoro inderogabili, da documentarsi con idonea certificazione.

4. Qualora il Segretario generale rilevi che un consigliere è rimasto assente per tre sedute consecutive, senza avere comunicato giustificazioni scritte, lo segnala al Presidente del consiglio comunale.

5. Il Presidente, con comunicazione scritta da consegnarsi a mezzo di messo comunale, assegna all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per l'esposizione delle ragioni delle proprie assenze. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, il Consiglio comunale decide in merito e, se ritenga prive di fondamento le ragioni eventualmente esposte dal consigliere, anche oralmente in sede di discussione della relativa proposta, ne dichiara la decadenza e procede alla surrogazione.

6. La deliberazione che dichiara la decadenza, deve essere notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 22 **Azione popolare**

1. Qualsiasi cittadino, elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia interesse, può promuovere, in prima istanza davanti al tribunale civile, la decadenza dalla carica di Sindaco e/o di consigliere comunale, con ricorso da notificare agli interessati. L'azione può essere promossa anche dal Prefetto.

Art. 23 **I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica alla Presidenza dell'Assemblea il nome del capogruppo durante la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente statuto. I capigruppo consiliari sono domiciliati, per tutte le comunicazioni inerenti il proprio mandato, presso l'ufficio di presidenza e/o degli organi istituzionali.

3. E' istituita, presso il Comune, la conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio comunale, per le finalità previste dalla legge e dal presente statuto. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale, nonché dei regolamenti di competenza consiliare. Alla conferenza dei capigruppo partecipa, di norma, anche il Sindaco, senza diritto di voto. Nel caso in cui debba procedersi a votazione, ciascun capogruppo esprime il proprio voto in tanti ventesimi quanti sono i membri del proprio gruppo.

4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella stessa condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo-gruppo. Fino a quando il gruppo non elegga il proprio capo-gruppo, detta funzione è attribuita di diritto al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.

5. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, il Presidente e le Commissioni consiliari permanenti.
6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 24 **Commissioni consiliari permanenti**

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, con deliberazione adottata, con voto palese, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti. Per la validità delle sedute, è richiesta la presenza della metà dei componenti al Commissione. Per la validità degli atti, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
3. I gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Presidente del Consiglio.
4. La conferenza dei Capi gruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento e rinvia al Consiglio Comunale per la relativa presa d'atto.
5. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
6. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
7. Il regolamento determina il numero, le funzioni e i poteri delle Commissioni, ne disciplina la composizione e l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 25 **Iniziativa delle proposte**

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 26

Norme generali di funzionamento

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, in particolare le modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte e dello svolgimento delle sedute, sono disciplinate da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri in seconda convocazione, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto da un Presidente. Le funzioni suppletive di Presidente del Consiglio sono esercitate da n. 2 Vice Presidenti, con funzioni vicarie. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo a presiedere, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano. L'elezione sia del Presidente che del Vice Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio comunale, con le modalità riportate nel presente Statuto. La convocazione e gli altri adempimenti della prima seduta del Consiglio sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, con all'ordine del giorno gli argomenti oggetto della convocazione.
5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge, il presente statuto od il regolamento prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale o, in sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.
10. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, può prevedere strutture apposite per il suo funzionamento e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite ai

fini dell'espletamento delle proprie funzioni, di quelle delle Commissioni consiliari e dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 27 **Commissioni speciali**

1. Su proposta del Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri stessi, il Consiglio può costituire Commissioni speciali, di carattere ispettivo, sull'attività degli Organi comunali. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La proposta deve essere inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.

2. Su proposta del Sindaco e della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, il Consiglio può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri presenti, Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive, sulle pari opportunità, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti e, in generale, per esaminare e riferire al Consiglio argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

3. Le Commissioni speciali hanno la stessa composizione in termini di rappresentanza e numero, di quelle permanenti, salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale. Le eventuali dimissioni di uno o più componenti e la relativa surroga, devono essere poste all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile. I poteri ed il funzionamento delle Commissioni, per l'espletamento dell'incarico, sono disciplinati dal regolamento.

4. La presidenza delle commissioni d'indagine e d'inchiesta, di controllo e di garanzia è attribuita ad un consigliere di minoranza, secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 28 **Il Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio è il garante del rispetto delle norme che regolano la preparazione e lo svolgimento del Consiglio comunale, nonché l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio. Ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. L'elezione del Presidente, che assume le funzioni subito dopo la proclamazione, avviene nel corso della prima seduta del Consiglio comunale, successiva alle consultazioni elettorali, ed è effettuata immediatamente dopo la convalida degli eletti.

4. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati: se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede ad una nuova votazione, sempre a scrutinio segreto e risulterà eletto il Consigliere che

ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Ove nessuno dei candidati riporti la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione a scrutinio segreto: risulterà eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

5. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea procede, a scrutinio segreto, all'elezione, con due separate votazioni, dei due Vice Presidenti, di cui uno eletto dal raggruppamento di maggioranza ed uno eletto dal raggruppamento di minoranza. Risulteranno eletti i Consiglieri che avranno conseguito il maggior numero dei voti dei rispettivi raggruppamenti. In caso di parità di voti, precede il Consigliere più anziano di età.

6. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Comunale.

7. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente e/o dei Vice Presidenti, dalle sue funzioni o dalla carica di consigliere comunale, il Consiglio comunale provvede ad eleggere, entro giorni trenta dalla comunicazione delle dimissioni o dal verificarsi dell'impedimento, il nuovo Presidente o i Vice Presidenti. In tali casi, sino all'elezione del nuovo Presidente, il suo ruolo è ricoperto dai Vice Presidenti o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere Anziano.

8. Il Presidente ed i Vice Presidenti possono essere revocati, anche disgiuntamente, su richiesta motivata, sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti stessi, espressa con votazione palese. Se con la votazione non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede a nuova votazione: la richiesta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti. La proposta di revoca, da comunicare immediatamente a mezzo di messo comunale all'interessato, deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale e deve essere discussa entro e non oltre i dieci giorni successivi. A tale scopo, il Consiglio, in caso di aggiornamento delle sedute, deve essere appositamente convocato entro tali termini.

8-bis. I Vice Presidenti eletti dai rispettivi raggruppamenti decadono se, con dichiarazione esplicita in Consiglio Comunale, tramite lettera al Presidente del Consiglio, aderiscono al raggruppamento opposto. La sostituzione viene iscritta all'O.d.G. della prima seduta consiliare utile e si procede con le modalità di cui al precedente comma 5.

9. Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio comunale nell'Ente;
- b) convoca il Consiglio fissandone la data, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo consiliari;
- c) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco rappresenta, motivandola, la particolare urgenza della trattazione.
- d) riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai Revisori dei Conti ;

- e) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco o da qualsiasi Consigliere;
- f) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, nei modi e nei termini prevista dal regolamento;
- g) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su sua proposta, di ciascun Consigliere o del Sindaco;
- h) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- i) firma con il Segretario comunale i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate;
- l) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- m) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- n) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- o) il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, su proposta del Direttore generale o, in assenza, del Segretario generale, individuano, con atto congiunto, gli uffici o parti di essi destinati al supporto delle attività del Presidente, del Consiglio e delle Commissioni consiliari. I poteri di indirizzo e controllo su detti uffici sono trasferiti dal Sindaco al Presidente, fermi restando il principio di separazione dei poteri, richiamato nell'art.10 del presente statuto, la sovrintendenza ed il coordinamento del Direttore generale o, in assenza, del Segretario generale;
- p) provvede alla pubblicizzazione delle adunanze consiliari.

10. Nel caso che il Presidente ometta di convocare il Consiglio entro il termine prescritto, senza giustificati motivi, ovvero ne sia temporaneamente impedito, provvede, entro e non oltre i successivi dieci giorni, il Vice Presidente. In caso di inerzia o impedimento anche di costui, provvede, previa diffida, il Prefetto.

11. Al Presidente è riconosciuta un'indennità mensile di carica di ammontare pari a quella spettante all'Assessore.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29

Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 7 (sette), tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco tra i consiglieri comunali e/o tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Il Sindaco determina, con proprio provvedimento, il numero degli Assessori nell'ambito dei limiti di cui sopra. Il provvedimento è efficace per tutta la durata del mandato e non è revocabile né modificabile se non per adeguarlo a disposizioni normative successive al presente statuto o su proposta unanime del Consiglio.

2. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale della nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta, nel corso della prima seduta, dopo l'elezione del Presidente del Consiglio. La comunicazione del Sindaco non dà luogo a discussione.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti nella lista dell'Assessore cessato dalla carica di Consigliere. Qualora il Sindaco nomini Assessore il consigliere che il consiglio ha eletto alla carica di Presidente o di Vice-Presidente, questi decade e vanno immediatamente ripetute le votazioni per la carica.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Gli Assessori comunali possono partecipare alle riunioni del Consiglio comunale, sedendo negli appositi banchi ad essi, riservati, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle sedute, per relazionare sulle materie di loro competenza e per rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze. Non possono intervenire nel dibattito se non esplicitamente richiesti.

6. Al sindaco ed ai componenti la Giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso aziende, enti, istituzioni o società dipendenti, partecipati o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

7. I componenti la Giunta, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, non possono esercitare attività professionale in materia, nel territorio comunale.

8. La Giunta, nella sua prima seduta, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori, in relazione ai requisiti di cui al primo comma.

Art. 30 **Ruolo e competenze**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Essa elabora, interpreta e definisce gli indirizzi stessi ai fini della loro traduzione in specifici atti di governo dell'Ente.

2. Compie atti di amministrazione, rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o degli organi di gestione. In particolare, compete alla Giunta:

- adottare, in via d'urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, le variazioni di bilancio;
- deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva e le richieste di anticipazioni di tesoreria;
- deliberare la contrazione dei mutui, previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
- adottare atti d'indirizzo nei confronti dei dirigenti;
- autorizzare le citazioni, i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;
- approvare la dotazione organica del Comune e le sue variazioni, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione

economico finanziaria pluriennale, approvati dal Consiglio, e in aderenza a quanto disposto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- inoltrare al Presidente del Consiglio le proposte di modifica dei regolamenti vigenti;
- approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti alla competenza dei dirigenti o responsabili dei servizi;
- elaborare proposte di linee d'indirizzo dell'azione generale di governo dell'azione amministrativa e predisporre le proposte dei relativi provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- assumere attività d'iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- determinare le aliquote dei tributi comunali;
- elaborare e proporre al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali;
- adottare i regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- deliberare sulla nomina o revoca, da parte del Sindaco, del Direttore generale;
- disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- adottare i provvedimenti di competenza in materia di consultazioni elettorali;
- esercitare, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate al comune dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
- approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi di gestione del Comune;
- esprimere il parere preventivo sui provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;
- fissare, ai sensi del regolamento, del C.C.N.L. e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i criteri per la determinazione dei carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato amministrativo, sentito il Direttore generale, se nominato;
- determinare, sentito l'organo di revisione contabile, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- deliberare sulla nomina, da parte del Sindaco, degli organismi di controllo interno di gestione, ad eccezione dei revisori dei conti, e del nucleo di valutazione, secondo i criteri stabiliti da questo statuto e dal regolamento di organizzazione;
- approvare il Piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- fissare, in assenza o in aderenza di specifico regolamento, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- approvare le proposte di sponsorizzazioni e di accordi di collaborazione con soggetti privati o associazioni senza fini di lucro, che siano diretti al perseguimento d'interessi pubblici, che escludano conflitti d'interesse e comportino risparmi di spesa.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta e, in particolare, approva la proposta di bilancio preventivo e di rendiconto di gestione da sottoporre al Consiglio, unitamente agli altri atti allegati.

Art. 31
Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita collegialmente le funzioni, attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.
2. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
3. Il Sindaco, contestualmente alla nomina, affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici e dei servizi, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo, e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
4. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare il perseguimento degli obiettivi e dei risultati di governo, definiti nel documento programmatico approvato dal Consiglio. Sulla base del documento stesso, gli Assessori sottopongono annualmente, ai fini dell'elaborazione del Piano esecutivo di gestione, al direttore generale o, in sua assenza, al Segretario generale, un documento recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui sovrintendono. Tale documento, predisposto con il fattivo contributo del dirigente o funzionario responsabile del settore di competenza, indica, con riferimento a ciascun obiettivo, i risultati che ci si propone di raggiungere e, se possibile, gli standards di qualità delle singole prestazioni, con l'indicazione delle risorse eventualmente necessarie. L'insieme dei predetti documenti assessoriali costituisce l'oggetto di prioritario riferimento per l'elaborazione, da parte del direttore generale, se presente, o della conferenza degli incaricati della direzione degli uffici e dei servizi, convocata e presieduta dal Segretario generale, del piano dettagliato degli obiettivi e del progetto di proposta del piano esecutivo di gestione da sottoporre al Sindaco ed alla Giunta.
5. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari con le modalità previste dal regolamento.

Art. 32
Decadenza del Sindaco e della Giunta

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, ed il Consiglio viene sciolto, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, che deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade, e si procede allo scioglimento del Consiglio, ma rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2, del presente articolo, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio comunale.

5. Determinano la decadenza del Sindaco e degli Assessori la perdita delle condizioni di eleggibilità e il verificarsi delle cause di incompatibilità stabilite dalla legge per la carica di Sindaco e di consigliere comunale. La contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità avviene con le procedure previste dall'art.69 del T.U. n.267/2000, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

6. Lo scioglimento del Consiglio comunale, determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

7. Il Sindaco decade anche a seguito dell'azione popolare, di cui all'art.22 di questo statuto.

Art. 33

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. E' facoltà del Sindaco revocare uno o più Assessori. L'atto di revoca deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario o alle inadempienze ai propri doveri.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Segretario generale del Comune, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

3. La revoca, le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva unitamente al nominativo del sostituto.

Art. 34

Norme generali funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano d'età.

2. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

3. Alle stesse partecipa il Segretario generale o, in assenza, il Vice Segretario, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario generale, o da chi ne fa le veci.

4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, assunte a maggioranza assoluta dei voti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente della seduta. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori, nonché, per quanto di rispettiva competenza, del direttore generale e degli altri dirigenti o responsabili dei servizi comunali.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto d'indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Detti pareri sono inseriti nella deliberazione e i soggetti, che li hanno espressi, ne rispondono in via amministrativa e contabile.

7. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, il direttore generale e i dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.

8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti aziende, consorzi, e società.

Capo IV IL SINDACO

Art. 35 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, in quanto titolare della direzione politico-amministrativa e di governo dell'Ente. La legge disciplina le modalità per la sua elezione, le cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

2. Esercita le funzioni e competenze a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare:

a) convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data che deve essere ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

b) elabora, sentita la Giunta, il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio comunale e le relative modifiche ed integrazioni;

c) determina il numero degli Assessori, entro i limiti previsti dal presente statuto, nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori, sulla cui attività ha potere d'indirizzo, di vigilanza e di controllo;

d) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, ed assicura l'unità d'indirizzo della stessa promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

e) ha la potestà di attribuzione di potere sostitutivo per l'adozione di specifici atti di gestione, al Direttore generale o, in assenza, al Segretario generale, nei casi d'inerzia o gravi ritardi da parte dei dirigenti/responsabili apicali competenti ovvero per la riforma o l'annullamento di atti, da parte degli stessi, ritenuti dal Segretario generale o dal Difensore civico palesemente illegittimi, qualora i responsabili non abbiano provveduto ex se;

- f) ha la potestà di sospendere, sentito il Direttore generale o, in assenza, il Segretario generale, con un invito al riesame, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli dirigenti/responsabili degli uffici e servizi, qualora gli stessi non siano conformi con gli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione e di adottare il potere sostitutivo, di cui sopra, in caso di inerzia o inadempienza da parte degli stessi;
- g) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. I relativi provvedimenti sono comunicati al Presidente del Consiglio che ne dà lettura alla prima seduta utile. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro e non oltre gg. 45 dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'Ente superiore preposto adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.
- h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune;
- i) ha potere d'iniziativa sugli atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
- j) nomina i membri delle commissioni comunali, ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio o alla Giunta da leggi o regolamenti, fatta salva la presidenza delle commissioni di gara e di concorso che spetta ai dirigenti/responsabili apicali o al Segretario generale;
- k) nomina, ai sensi di legge e di regolamento e in aderenza al presente statuto, il Direttore generale, il Segretario generale ed il Vice Segretario;
- l) nomina, su conforme parere della Giunta, i componenti del nucleo di valutazione e degli organismi di controllo interno della gestione, ad eccezione dei revisori dei conti;
- m) promuove ed assume iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende e società o altri enti appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
- n) promuove conferenze di servizi nonché accordi di programma, per l'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, e conclude gli accordi di cui all'art.15 delle legge 07/08/1990 n.241;
- o) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività degli organi di gestione, nonché delle istituzioni, aziende, società ed altri enti appartenenti o partecipati dal Comune;
- q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali, assegnando i dirigenti/responsabili alle strutture funzionali di attività, e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri di competenza professionale e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dagli artt.109 e 110 del Decreto legislativo n.267/2000, da questo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;
- r) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- s) impartisce direttive al Direttore generale ed ai dirigenti/ responsabili apicali volte a stabilire gli indirizzi programmatici, individuando le priorità e gli obiettivi di gestione;
- t) indica i criteri per la fissazione dell'orario di servizio di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- u) impartisce le direttive e vigila sul servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti in materia ed a lui riservati;

- v) rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi, ai quali lo stesso partecipa;
- x) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- y) quale organo locale di protezione civile, assume i provvedimenti a lui demandati dalla legge in caso di eventi calamitosi e coordina i gruppi di volontariato;
- z) convoca i comizi per i referendum consultivi.

3. Il Sindaco esercita, inoltre, le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

4. Spetta, altresì, al Sindaco la responsabilità di garantire, coordinando l'attività della Giunta e degli organi di gestione, la traduzione degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.

5. Quale ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune e adotta i relativi atti, secondo quanto stabilito dall'art.54 del Decreto Legislativo n.267/2000 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni. Nelle materie previste dalle lettere a),b),c) e d) del comma 1 del citato articolo, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale, qualora non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, per l'esercizio di dette funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

6. Al Sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.

8. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

9. Ove non diversamente qualificati, gli atti compiuti dal Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni, si qualificano, secondo il loro carattere, in "direttiva", se d'indirizzo, o in "decreto" o "ordinanza", se dispositivi.

Art. 36

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco, nel rispetto della legge e del presente statuto, ha facoltà di delegare agli Assessori le proprie funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo e di controllo per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune, e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa degli organi di gestione.

2. Nel conferimento di detti incarichi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio enunciato all'art. 10 del presente statuto, per cui spettano agli assessori i poteri d'indirizzo e di controllo, nell'ambito delle direttive da lui stesso impartite, mentre sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni Assessore ogni qual volta lo ritenga opportuno e può in qualunque momento avocare a sé le funzioni delegate. Le deleghe e le eventuali modifiche debbono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale nella prima seduta utile.

4. L'atto di delega e la sua revoca sono comunicati anche al Presidente del Consiglio comunale.

5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può assegnare, con atto motivato, ad uno o più consiglieri comunali il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici. E' esclusa, pertanto, la delega generica o tesa ad attribuire al consigliere competenze proprie dell'Assessore.

Art. 37 **Il Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Quando anche il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni vengono assunte dal vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 38 **Poteri d'ordinanza**

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In caso di particolari emergenze connesse con il traffico automobilistico e con l'inquinamento atmosferico e/o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità di tutela dei cittadini, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle strutture interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, adottando i provvedimenti di cui al precedente comma.

5. Se l'ordinanza adottata, ai sensi dei precedenti commi, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6.

5. Il Sindaco adotta le ordinanze cosiddette “ordinarie” soltanto nel caso che esse siano espressione di mera discrezionalità politica e, come tali, rientranti tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, che la legge riserva agli organi di governo del Comune, ovvero proprie delle funzioni della qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, che il Sindaco riveste ricorrendone le condizioni previste dalla normativa di riferimento. Rientrano, in particolare, tra tali provvedimenti quelli in materia di regolamentazione della circolazione stradale sul territorio, in assenza del piano urbano del traffico o di atti d’indirizzo degli organi collegiali di governo, quelli in materia di tutela dell’ordine pubblico e quelli finalizzati ad imporre alla cittadinanza norme comportamentali tese a garantire una più civile convivenza, che non trovino un preciso riscontro nelle norme dei regolamenti comunali.

6. Gli atti di cui ai precedenti commi, debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

7. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

8. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati, sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Capo V LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 39 Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina dei componenti delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dal Sindaco, fatte salve quelle Commissioni la cui competenza sia riservata per legge o per regolamento ad altri organi di governo, in base alle designazioni dallo stesso richieste agli organi, enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all’Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all’espletamento dell’incarico.

3. Le Commissioni operano, con parere consultivo, nell’ambito delle materie di propria competenza. La legge stabilisce quando il parere delle Commissioni sia facoltativo o obbligatorio, vincolante o non vincolante per gli organi dell’Amministrazione.

4. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché, sia almeno presente la metà dei componenti.

5. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

7. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanarsi entro e non oltre mesi 6 [sei] dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano le Commissioni ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione. Gli organismi identificati come non indispensabili sono soppressi, a decorrere da mese successivo alla emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite al funzionario responsabile dell'ufficio competente per materia.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 40
Partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Lo Statuto pertanto assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità. Gli istituti di partecipazione sono:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum ;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare;
- f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- g) il difensore civico.

3. Il diritto di partecipazione è riconosciuto, oltreché ai residenti, anche ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti e dimoranti nel territorio del Comune. Al fine di favorire la partecipazione di costoro alla vita pubblica del Comune, il regolamento dovrà prevedere un apposito ufficio per i problemi degli immigrati, per la loro integrazione e per la loro presenza paritaria negli organismi di partecipazione e consultazione, di cui al successivo art.36.

Art. 41
L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2. Possono rivolgere, altresì, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale, istanze, proposte e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità, come previsto nel successivo art.46.

3. Il regolamento, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, e delle petizioni, in conformità al disposto del presente statuto.

4. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

Art. 42

Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce, sostiene e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché, dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

3. Il Comune può deliberare, con le modalità stabilite dal regolamento, la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse e sia di interesse generale, riguardanti programmi e piani di sviluppo economico, sociale e urbanistico.

4. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

Art. 43

Albo delle Associazioni

1. Il regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le associazioni di volontariato e gli organismi e le associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale, debbono necessariamente iscriversi.

2. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione. Gli uffici del comune, incaricati della tenuta dell'albo, possono esercitare l'attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

3. Le associazioni e gli organismi per poter fruire di contributi o finanziamenti da parte del Comune, debbono presentare, al momento della richiesta, un piano di utilizzo e, qualora ottenuti, debbono presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un rendiconto finale. L'inosservanza di tali adempimenti preclude agli stessi la possibilità di fruire di dette erogazioni.

4. Il Comune può realizzare forme di collaborazione, anche economica, con Associazioni ed Organismi iscritti nell'Albo comunale, sulla base di progetti e programmi finalizzati, di contenuto socio-culturale, sportivo e di promozione turistica, tenuto conto della qualità dei servizi erogati e dell'esperienza nel settore. Detti rapporti sono regolati da apposite convenzioni, in applicazione alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 44

I Referendum

1. L'istituto referendario è volto ad assicurare la partecipazione democratica dei cittadini al governo del paese e ad agevolare il rapporto tra questi e gli organi elettivi.
2. Il referendum consultivo o abrogativo concernente regolamenti o deliberazioni di Consiglio o di Giunta o provvedimenti sindacali e/o dirigenziali d'interesse collettivo, è indetto su richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto al voto residenti. Il referendum deve avere per oggetto una sola questione e il quesito deve essere formulato con brevità, chiarezza ed in modo univoco.
3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della Comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
4. Il referendum è indetto dal Sindaco, in conformità alle procedure previste nel regolamento. Il Sindaco può, nei casi previsti dal regolamento, sospendere o revocare il referendum indetto.
5. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
- 5-bis. Quando il referendum ha per oggetto:
 - a) modifiche all'integrità del territorio comunale;
 - b) modifiche dello Statuto e dei Regolamenti Comunali;
 - c) strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio;
 - d) patrimonio comunale di particolare interesse storico, culturale, sociale ed economico;
 - e) tutte le altre fattispecie individuate dal regolamento;la consultazione è valida se ad essa ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale o l'Organo competente è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum consultivo. Nel caso di referendum abrogativo, gli effetti dell'atto si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'organo che ha adottato il provvedimento abrogato, provvede, entro i successivi quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.
7. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di presentazione della proposta referendaria e di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum .

Art. 45

Limiti al referendum

1. Il referendum non è ammesso per le materie già regolamentate da leggi statali o regionali.
2. Non è ammesso, altresì, per:
 - provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze di organi istituzionali,
 - provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe, in applicazione a norme legislative e regolamentari;
 - bilanci preventivi e consuntivi;
 - provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco;
 - tutte le altre fattispecie individuate nel regolamento.
3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima della scadenza della legislatura consiliare.
4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum locale di qualsiasi tipo
5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

Art. 46 **Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini singoli o associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco ed agli Assessori per quanto riguarda materie di loro competenza. Le iniziative possono essere sottoscritte da uno o più residenti e comportano per il Sindaco e gli assessori l'obbligo di risposta entro 30 giorni dalla loro ricezione.
2. Parimenti i cittadini possono inoltrare petizioni e proposte al Consiglio comunale nell'ambito della sua competenza. Tali iniziative debbono essere sottoscritte da un numero di residenti o dimoranti stabilito dal regolamento. Le petizioni e proposte presentate al Consiglio comunale debbono essere articolate e opportunamente motivate e, previo parere dell'apposita commissione consiliare del Comune, che ammetterà alla discussione delle medesime una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte dal Presidente all'esame del Consiglio Comunale con la tempestività dovuta e comunque entro e non oltre trenta giorni dal completamento del procedimento amministrativo.
3. Le istanze, petizioni e proposte debbono essere dirette a promuovere interventi e provvedimenti per la migliore tutela degli interessi della comunità e non debbono avere per oggetto specifici interventi e provvedimenti dei quali i richiedenti siano gli unici diretti interessati.
4. Le risposte, adeguatamente motivate, alle istanze, petizione e proposte debbono essere comunicate al primo firmatario.

Capo II

Art. 47

Diritto di partecipazione

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 48

Comunicazione

1. Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 49

Accordi - Recessi - Controversie

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 39, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono intervenire accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimento sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Art. 50

Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art.51

L'azione popolare

1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, la Giunta delibera sulla costituzione del Comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese del giudizio sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
2. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'art.13 delle legge n.349/1986, possono proporre azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettino al Comune e siano di competenza del giudice ordinario.

Art. 52

Diritto di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di

situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende dipendenti, nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché, dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il Comune assicura, altresì, con relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 53 **Limiti al diritto di accesso**

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli Enti ed aziende dipendenti, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi e imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento, individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 54 **Diritto all'informazione**

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art. 6, il regolamento comunale prevede forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini, anche utilizzando le nuove tecnologie multimediali.

3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché, all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle

procedure sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti Comunali.

Capo III IL DIFENSORE CIVICO

Art. 55 Funzione - Finalità

1. Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico con sede presso la Casa Comunale o in locali messi a disposizione dal Comune.
2. Il Difensore Civico svolge nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto e dal regolamento, il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei gestori di pubblici servizi di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico è al servizio esclusivo dei cittadini, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 56 Elezione - Durata - Requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza elezione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età ovvero, in caso di rappresentanti i due sessi, il candidato donna.
2. In via ordinaria l'elezione del Difensore Civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo tre votazioni tale quorum non viene raggiunto, la riconferma è respinta. Il Consiglio comunale è convocato almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato. In caso di vacanza, per sopraggiunte dimissioni, revoca o impedimento permanente, la convocazione deve avvenire entro e non oltre gg.30 (trenta) dal verificarsi dell'evento.

4. Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e sarà scelto fra i cittadini che abbiano presentato domanda e che siano in possesso del diploma di laurea, di un'adeguata competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di moralità, indipendenza e imparzialità, oltreché di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

5. Il Sindaco pubblica l'avviso per la presentazione delle candidature all'Ufficio di Difensore Civico, nei modi previsti per i bandi pubblici, riceve le istanze e le trasmette al Presidente del Consiglio che riunisce un'apposita conferenza dei Capigruppo, per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio Comunale. Qualora non si raggiunga l'accordo su un unico candidato, verranno portate all'esame del Consiglio tutte le candidature dichiarate ammissibili.

Art. 57

Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza

1. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore Civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i membri di Parlamento ed i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
 - c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi o sono iscritti nei partiti o movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;
 - e) i dipendenti del Comune e tutti coloro che, per ragioni del loro ufficio, rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del difensore civico;
 - f) gli amministratori o dipendenti di aziende, enti, istituzioni o società dipendenti o partecipate dal Comune;
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
3. L'ineleggibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale, con votazione espressa per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio da parte del Consiglio comunale, con votazione espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro e non oltre gg.30 dalla nomina, in caso di quella originaria, o dalla contestazione, in caso di quella sopravvenuta.

Art. 58

Revoca

1. Il difensore civico, in caso di gravi violazioni di legge o per accertata inadempienza ai doveri del proprio ufficio ovvero per gravi motivi d'incompatibilità morale, può essere revocato

con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 59 **Prerogative**

1. Spetta al Difensore Civico:

a) esercitare il controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, sulle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, nei casi, con le modalità e nei termini sanciti dall'art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni;

b) intervenire presso l'Amministrazione Comunale, enti ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, che gli atti richiesti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando nei modi e nei termini stabiliti disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause;

c) intervenire presso l'Amministrazione, presso enti o Aziende da essa dipendenti, sia su richiesta di chiunque vi abbia interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità;

d) segnalare eventuali irregolarità al Difensore Civico Regionale, qualora, nell'esercizio dei propri compiti, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.

2. Il difensore civico ha diritto di accedere ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

3. Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

4. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 60 **Modalità di intervento**

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti ovvero quando la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del difensore civico.

3. Quest'ultimo, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame

per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa col funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al Sindaco, nonché al Presidente del Consiglio.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza, nonché al Presidente del Consiglio.

Art. 61

Rapporti con gli organi comunali

Il Difensore Civico invia:

a) al Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa. La relazione inviata al Consiglio comunale dovrà essere pubblicata, entro il mese successivo, e dovrà essere rilasciata in copia gratuitamente a tutti i cittadini, singoli o associati, che ne facciano richiesta.

b) al Sindaco, per i provvedimenti di competenza, segnalazioni e/o dettagliate relazioni sulle disfunzioni, abusi, carenze e ritardi dell'apparato amministrativo comunale, di cui, per ragioni del suo ufficio, sia venuto a conoscenza. Tali relazioni dovranno essere trasmesse, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio comunale. Nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici comunali, oltreché agli organi anzidetti, la segnalazione dovrà essere inoltrata anche al Direttore generale o, in assenza, al Segretario generale.

Art. 62

Rapporti con i Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 63

L'Ufficio

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione sia del personale che delle risorse di bilancio da destinare all'Ufficio del Difensore Civico. L'assegnazione del personale e delle risorse è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

Art. 64
Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano indennità e rimborsi nella stessa misura degli assessori. Si applicano allo stesso le disposizioni sui viaggi e missioni previste per gli amministratori comunali.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 65
Principi generali dell'ordinamento gestionale

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale del Comune, finalizzata al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.
2. L'organizzazione è attuata nel rispetto dei principi della divisione dei poteri tra Organi di governo e Organi di gestione, fissati dalla legge e dal presente statuto, ed è improntata secondo criteri di funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza nella gestione, attuando i principi della professionalità, produttività e responsabilità dell'apparato, nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli Organi di governo, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei compiti e dei servizi attribuiti al Comune.
3. L'ordinamento del personale, ispirato a criteri di pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso e nella carriera, si conforma alle leggi dello Stato e ai contratti collettivi di lavoro, per quanto attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico, alle modalità di accesso all'impiego, alle cause di cessazione dello stesso e alle garanzie del personale in ordine all'esercizio di diritti fondamentali.

Art. 66
Rapporti tra Organi di governo e Organi di gestione

1. Gli Organi di governo del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite e vigilano sul corretto espletamento delle proprie funzioni da parte degli Organi di gestione, adottando, se del caso, i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. Gli Organi di gestione, come individuati al comma 3 dell'art.10 del presente statuto, nella loro piena autonomia operativa, uniformano la propria azione amministrativa alle direttive ed ai programmi degli Organi di governo, da cui dipendono, e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e dei risultati della gestione.

Art. 67
Criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. I criteri guida per l'organizzazione degli uffici e dei servizi sono:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi ed articolazione degli uffici e servizi in ambiti strutturali di massima dimensione, omogenei per funzioni, definiti come “Aree” o “Settori”;
- b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del
- c) grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito dell’autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nell’esecuzione e nella divisione del lavoro ed il perseguimento e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale;
- e) il collegamento delle attività degli uffici e servizi attraverso una fattiva collaborazione ed elaborazione di comuni progetti e programmi di lavoro;
- f) dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione tra diversi uffici e servizi mediante sistemi informatici;
- g) flessibilità nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale sia settoriale che intersettoriale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- h) trasparenza, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva e ad un unico soggetto della responsabilità gestionale e operativa del procedimento stesso;
- i) organizzazione secondo i principi di autonomia, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e secondo i criteri di funzionalità ed economicità di gestione;
- j) armonizzazione degli orario di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni nonché con quelli delle aziende private.

Art. 68

Il regolamento di organizzazione

1. L’articolazione dell’apparato organizzativo e burocratico degli uffici e dei servizi è determinata e definita, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, da apposito regolamento. Allo stesso, o ad un regolamento ad “hoc”, è demandata la determinazione della dotazione organica e la disciplina delle procedure di assunzione del personale, della sua progressione in carriera, della sua mobilità interna ed esterna e delle modalità concorsuali, nel rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti. La dotazione organica deve essere prevista per contingenti complessivi dei profili professionali, nell’ambito delle rispettive categorie contrattuali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità della struttura organizzativa in relazione ai programmi dell’Amministrazione. Fanno, comunque, eccezione, quelle figure professionali a competenza specifica, il cui contingente deve essere previsto singolarmente nell’ambito della struttura di appartenenza.

2. Secondo i principi di funzionalità, flessibilità e economicità di gestione, sanciti dal presente statuto, il regolamento prevede, nel rispetto dei criteri di professionalità e responsabilità, la mobilità degli incarichi sia a livello dirigenziale e di direzione e sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti, al fine di assicurare una maggiore efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa e/o adeguare l’apparato alle effettive esigenze degli organi di governo e della cittadinanza.

3. Il regolamento determina anche le modalità attraverso cui i responsabili gestiscono le risorse economiche e di personale loro attribuite, nonché quelle occorrenti a sopperire eventuali carenze nell'organico o altre situazioni legate alla temporanea assenza di personale per qualsiasi motivo.

4. Il regolamento, nel rispetto della legge e dei contratti di lavoro, detta, inoltre, norme in merito alle attività a cui sarà assegnato il dipendente di ruolo, in possesso di qualifica dirigenziale, al quale, per qualsiasi ragione, il Sindaco non abbia assegnato o abbia revocato le funzioni di direzione.

5. Il regolamento prevede, inoltre, per la realizzazione di particolari programmi o progetti che richiedono l'impiego coordinato di più settori, la possibilità di costituire, con decreto del Sindaco, uffici o strutture temporanei, le modalità di affidamento della direzione di tali strutture ed il loro funzionamento.

6. Il regolamento può, inoltre, prevedere la costituzione di uffici o servizi di staff posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, nonché del Direttore generale e del Segretario generale, per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico.

7. Il regolamento, inoltre, disciplina:

- le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario generale, il Direttore generale, se nominato, e i dirigenti/ responsabili apicali;
- i criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato;
- le modalità per assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale;
- il numero massimo e le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione a contratto, nonché gli incarichi, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne, di alto contenuto professionale, a esperti di provata competenza per il soddisfacimento di esigenze a cui non sia possibile far fronte con personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.110 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;
- gli strumenti e le metodologie dei controlli interni e di valutazione, previsti dall'art.147 del succitato decreto legislativo, nonché l'organizzazione ed il funzionamento degli organi all'uopo preposti
- l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria, in aderenza al disposto dell'art.153, comma 1, del T.U. n. 267/2000.

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 69 Il Segretario Comunale

1. Ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, il Comune ha un Segretario generale, il quale svolge i compiti e le funzioni che l'anzidetta norma e il presente statuto gli assegnano, nell'interesse dell'Amministrazione e nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente. La nomina, la revoca e la cessazione dall'incarico sono disciplinati dalla legge.

2. E' responsabile dell'attuazione e del funzionamento degli strumenti individuati dall'ente per garantire il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art.147 del D.Lgs. n.267/2000, e attraverso pareri, circolari interne e nell'ambito della conferenza degli organi di direzione, assicura la conformità delle fonti dell'ordinamento comunale, dei provvedimenti e procedimenti amministrativi e, in particolare, dei decreti e delle ordinanze, alle legge, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art.108 del D.Lgs. n.267/2000, al Segretario può essere conferito dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, l'incarico di Direttore generale, con l'assunzione delle relative funzioni ed attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto. In tal caso la Giunta stabilisce un adeguamento economico correlato all'incarico conferito.

4. Spetta al Segretario:

- presiedere le commissioni di concorso per l'accesso ai posti di dirigente o responsabile apicale delle strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente;
- presiedere l'ufficio comunale per le elezioni o i referendum;
- ricevere le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
- esaminare, su richiesta del Sindaco e/o del Direttore generale, se nominato, la legittimità degli atti di gestione adottati dai dirigenti e/o dai responsabili degli uffici e dei servizi ed esprimere motivato parere al riguardo;
- provvedere agli adempimenti operativi conseguenti all'esercizio dell'attività di controllo e verifica di conformità degli atti dell'ente alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, da parte degli organi competenti;
- ricevere le richieste di cui al comma 1 dell'art.127 del D.lgs.n.267/2000 e curare gli adempimenti conseguenti;
- attestare l'avvenuta esecutività degli atti deliberativi e dei regolamenti.

5. Nel caso in cui non sia stato istituito il ruolo di Direttore generale, il Segretario, esercita le seguenti funzioni:

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il regolamento di organizzazione dovrà disciplinare le modalità e le competenze del Segretario nell'esercizio di dette funzioni;
- vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;
- autorizza i congedi e le missioni esterne dei dirigenti;
- dirime i conflitti di attribuzione e di competenze tra le strutture organizzative ed adotta, - previo conforme parere della Giunta e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti, i - provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;
- promuove l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti;
- si sostituisce, su provvedimento del Sindaco, ai dirigenti inadempienti, nell'adozione di atti necessari all'attività del Comune o nel riformare od annullare atti, da questi adottati, ritenuti palesemente illegittimi.

6. Ai sensi del comma 4, lett.d), dell'art.97 prima richiamato, il Sindaco può conferire al Segretario altre funzioni, individuate e disciplinate nel regolamento di organizzazione.

Art. 70

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica del Comune e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta, nel caso in cui il Direttore generale non riesca ad attuare i programmi e a raggiungere gli obiettivi fissati ovvero quando sorga grave contrasto con le linee politico-amministrative degli organi di governo dell'ente.

3. Il Direttore generale, è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa del Comune e del raggiungimento dei risultati, in relazione agli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione e nelle direttive del Sindaco, a cui egli risponde direttamente e personalmente del proprio operato.

4. Compete al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 197, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.267/2000, sulla base degli indirizzi programmatici forniti dagli organi di governo, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione, di cui all'art.169 del decreto stesso.

5. Quale organo posto al vertice dell'apparato organizzativo, in posizione gerarchicamente superiore, che, in base al disposto legislativo, sovrintende alla gestione ed a cui rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, il Direttore generale ha il potere di:

- adottare, in base alle direttive del Sindaco, atti di organizzazione intersettoriale e programmi di lavoro, per la realizzazione di progetti ed obiettivi dell'Amministrazione che richiedano il concorso di personale appartenente ad aree o settori funzionali diversi;
- predisporre relazioni o studi particolari finalizzati a sostenere l'azione degli organi di governo ed a supportarne le decisioni ed i programmi;
- rinviare, per l'adozione del provvedimento di revoca, su direttiva del Sindaco o della Giunta, al dirigente competente, fissando i termini perentori per l'adempimento, quegli atti di gestione che l'Amministrazione ritenga inidonei e/o inopportuni, in quanto in contrasto con i propri obiettivi programmatici o con gli interessi del Comune e/o della collettività da esso rappresentata, sostituendosi, in via surrogatoria, previa disposizione del Sindaco, in caso di inadempienza del dirigente stesso, nell'adozione del relativo atto;
- avocare alla propria competenza, su direttiva del Sindaco o della Giunta, atti di gestione riservati ai dirigenti, qualora ciò sia necessario a causa dell'inerzia o del ritardo nell'adozione da parte del dirigente competente, ovvero ciò sia supportato da motivi di opportunità e convenienza politica, connessi con la necessità di garantire maggiore speditezza ed incisività all'azione amministrativa;
- emanare direttive ai dirigenti per l'organizzazione del personale loro dipendente, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta o contenuti nel regolamento di organizzazione,

- verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto, emanando, in caso di accertate carenze e malfunzionamento, direttive ai dirigenti competenti per il ripristino della funzionalità dell'ufficio o del servizio interessato e per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili;
- promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti presso l'organo competente, per i motivi, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di organizzazione e in armonia con le disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- autorizzare le missioni esterne, i congedi, i permessi e la partecipazione a corsi e/o seminari di aggiornamento professionale dei dirigenti;
- definire i conflitti di competenza tra strutture diverse;
- vigilare sull'adozione degli atti di esecuzione delle deliberazioni della Giunta e/o del Consiglio demandati alla competenza dei dirigenti e provvedere in via surrogatoria, previa disposizione del Sindaco, in caso di inerzia dei dirigenti stessi;
- gestire, su conforme parere della Giunta, i processi di mobilità intersettoriale del personale dipendente, adottando i relativi provvedimenti,
- riesaminare con cadenza annuale o, comunque, ogni qual volta ne venga richiesto dal Sindaco, sentita la conferenza degli organi di direzione, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al Sindaco ed alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
- promuovere i procedimenti ed adottare, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei dirigenti, previa istruttoria curata dal servizio competente, nei casi in cui la struttura rimanga priva del dirigente titolare per sua assenza o impedimento e nel caso che il Sindaco non abbia affidato l'interim ad altro dirigente;
- ricevere le relazioni dei dirigenti sull'attività gestionale e sui risultati conseguiti, esprimendo il proprio giudizio con relazione al Sindaco.

6. Ove non diversamente qualificati, gli atti adottati dal Direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni, sono definiti "determinazioni".

Art. 71 Vice Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere la figura del Vice Segretario, che deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario comunale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario è scelto, con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, tra i dirigenti del Comune e continua a svolgere il suo incarico di direzione.

Capo III I DIRIGENTI

Art. 72 Nomina e attribuzioni dei dirigenti

1. Il Comune può prevedere, nella dotazione organica del proprio personale, posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione da coprire a concorso pubblico o corso-concorso

interno ovvero con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In caso di istituzione di figure dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce, in armonia al disposto dell'art.110 del D.Lgs. n.267/2000, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per l'assunzione di dette figure, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi e programmi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo o della realizzazione del programma - il compenso e la collocazione dell'incaricato nell'ambito della struttura dell'ente.

3. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dalla legge, da questo statuto e dal regolamento di organizzazione. Il conferimento di funzioni dirigenziali avviene in aderenza al disposto dell'art.74 del presente statuto.

4. Ai dirigenti è affidata la direzione di strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente ovvero la realizzazione di progetti e programmi, di cui al successivo art.74, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo, che richiedano, anche attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro intersettoriali, la direzione operativa ed organizzativa da parte di personale di elevata professionalità. Le relative funzioni dovranno essere espletate secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e/o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

6. Sono attribuiti ai dirigenti tutti gli atti di gestione connessi con l'attività amministrativa della propria struttura organizzativa e con il compito di attuare gli obiettivi ed i programmi, definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo e/o contenuti nel piano dettagliato degli obiettivi e nel piano esecutivo di gestione elaborati dal direttore generale o, in assenza, dalla Giunta.

7. Essi sono responsabili della legalità e correttezza amministrativa e contabile degli atti assunti e dell'efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi soggetti alla loro direzione, nonché dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi di governo. Godono, perciò, di autonomia nell'organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate per il raggiungimento dei risultati e sono dotati di autonoma potestà di scelta dei procedimenti da attuare nell'ambito degli indirizzi ricevuti.

8. Sono proprie dei dirigenti le competenze riportate nel comma 3 dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

9. Essi provvedono, inoltre, a:

- rappresentare il Comune in giudizio, sia attore che convenuto, e, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta, promuovere e resistere alle liti nonché conciliare e transigere nell'interesse dell'Amministrazione;
- adottare le ordinanze, che la legge fa rientrare nella loro specifica competenza e non riservate, secondo il presente statuto, al Sindaco;
- promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottare le relative sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge, dal regolamento e dai contratti collettivi di lavoro;
- provvedere a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale;
- fornire al direttore, o, in assenza, alla Giunta, nei termini regolamentari, gli elementi necessari per la predisposizione del piano esecutivo di gestione;
- concorrere a determinare, con gli organismi preposti, gli indicatori di efficienza ed efficacia ed i carichi funzionali di lavoro, per la verifica dell'attività svolta dall'apparato che dirigono e effettuare le valutazioni sul rendimento del personale dell'apparato stesso, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti;
- svolgere il controllo interno di gestione, anche di tipo economico, in funzione dei centri di responsabilità di cui sono titolari, relazionando in aderenza al disposto del comma 3 dell'art. 76 di questo statuto.
- relazionare annualmente, in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo, sull'attività della propria struttura in relazione ai programmi dell'Ente;
- curare il costante aggiornamento professionale del personale della struttura alla cui direzione sono preposti, provvedendovi preferibilmente personalmente, ivi compresa l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- proporre al Direttore generale o, in assenza, al Sindaco i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi loro affidati;
- individuare, in base al disposto della legge n.241/1990, i responsabili dei procedimenti che fanno capo agli uffici della propria struttura organizzativa e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli adempimenti;
- adempiere agli atti ed alle altre responsabilità gestionali ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

10. I dirigenti, nel rispetto della legge, del regolamento di organizzazione, e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro, salva restando la loro personale responsabilità "in vigilando", possono delegare, ai responsabili degli uffici e dei servizi che fanno parte della propria struttura, l'esercizio di funzioni proprie e l'emanazione di singoli provvedimenti, anche ad efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna, in conformità ai criteri ed alle modalità stabilite nel regolamento di organizzazione.

Art. 73 **Responsabilità**

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile prevista dall'ordinamento vigente, i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze sono responsabili direttamente e personalmente del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi degli organi di governo, loro affidati con il piano esecutivo di gestione, con direttiva del Sindaco e/o del Direttore generale, se nominato.

2. Essi sono, altresì, responsabili, in via esclusiva, della legittimità e regolarità tecnica, contabile ed amministrativa degli atti da essi compiuti o prodotti dalla struttura che dirigono, dell'efficienza e dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti.

3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti, e regolarmente finanziati in termini a giuridica concretezza economica, nonché, del rispetto dei termini degli adempimenti procedurali di ogni singolo procedimento.

4. I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio, l'inosservanza delle direttive o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili per l'avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei consequenziali provvedimenti.

Art. 74

Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, e sono revocati, in caso di inosservanza alle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti, di rilevante inefficienza nello svolgimento dell'attività ovvero in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal Sindaco, con atto motivato, previa contestazione all'interessato, al quale è assicurato, in ogni caso, il diritto di contraddittorio, e comporta la revoca dell'indennità di dirigenza percepita, fatto salvo l'eventuale licenziamento per responsabilità particolarmente grave e/o reiterata o per manifesta incapacità professionale.

2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione e seguito di concorsi ed è attuata in applicazione al principio di rotazione previsto dal presente statuto.

3. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedano per medio tempo l'attività coordinata di più aree o settori questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione della Giunta, in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette. La deliberazione della Giunta definisce l'area coordinata funzionalmente e determina gli uffici ed i servizi dai quali è costituita. Il Sindaco incarica un dirigente o responsabile preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del programma o del progetto-obiettivo, oppure l'affidamento di altro incarico di direzione di area/settore funzionale allo stesso dipendente è

disposto con provvedimento che è motivato con la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile stesso nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal predetto dirigente/responsabile risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

4. In assenza di figure dirigenziali in tutte o in alcune delle strutture di massima dimensione e/o per la realizzazione di progetti e programmi, di cui al precedente comma 2, ovvero in presenza di esigenze di funzionalità organizzativa, connesse con il mancato conferimento dell'incarico ai dirigenti in organico, il Sindaco, ai sensi del disposto del comma 2 dell'art.109 del D.Lgs.n.267/2000 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni, può, con provvedimento motivato, attribuire le funzioni di direzione ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. In tal caso, tutti i richiami fatti nel presente statuto ai dirigenti, si intendono riferiti ai responsabili degli uffici e dei servizi che abbiano assunto incarichi dirigenziali. A costoro compete l'indennità di funzione prevista dai contratti di lavoro per dipendenti comunali.

Art. 75

Conferenza degli organi di direzione

1. E' istituita la conferenza degli organi di direzione, convocata dal Direttore generale o, in assenza, dal Segretario Generale, che la presiede, quale organismo non strutturale di natura ausiliaria e consultiva interna per l'azione degli organi di governo e quale strumento di pianificazione e coordinamento dell'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli organi stessi. In particolare, la conferenza ha il compito di:

- a) fornire il supporto tecnico-amministrativo al Sindaco ed alla Giunta nelle scelte programmatiche,
- b) esaminare l'andamento generale delle attività e delle strutture in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro,
- c) verificare i problemi generali inerenti all'organizzazione e formulare proposte in merito ai programmi ed all'attività dell'Amministrazione.
- d) coordinare l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studiare e disporre le semplificazioni procedurali e proporre le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

2. Il regolamento di organizzazione ne disciplina il funzionamento, prevedendo il potere di convocazione anche da parte del Sindaco sia per tematiche di carattere generale che specifico. Alla conferenza partecipa di diritto il Sindaco, al fine di svolgere una funzione di raccordo tra gli indirizzi politico-programmatici degli Organi di governo e la struttura burocratica.

Art. 76

Controlli interni

1. Come prescritto dal presente statuto, il regolamento di organizzazione dovrà prevedere la costituzione di appositi organismi e l'individuazione di strumenti e metodologie di controllo interno, da attuare in aderenza al disposto dell'art.147, 1° comma, del T.U..n.267/2000. Per

quanto riguarda i controlli, di cui alla lett.b) dello stesso articolo, si rimanda a quanto disposto dall'art. 92 del presente statuto. Tali organismi dovranno essere composti da esperti di provata capacità professionale ed esperienza amministrativa, maturata ai vertici di apparati di enti, istituzioni o aziende pubblici oppure attivati mediante convenzione con enti pubblici o privati, particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. Il regolamento ne disciplina, altresì, la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e le competenze.

2. Detti organismi dovranno elaborare periodici rapporti di sintesi, con la cadenza prevista dal regolamento, sull'andamento delle attività e dei servizi dell'ente, da trasmettere al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del consiglio e al Direttore generale, se nominato, ovvero al Segretario generale.

3. Ogni dirigente responsabile di struttura o di programma dovrà fornire, con cadenza almeno trimestrale, al Sindaco, all'Assessore di riferimento e al Direttore generale o, in assenza, al Segretario generale, una propria dettagliata relazione sull'andamento dell'attività di gestione, evidenziando eventuali problemi, carenze o malfunzionamenti e prospettando le relative soluzioni.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I
COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 77
Forme di gestione

1. Il Comune, per la gestione delle reti e l'erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza industriale, si avvale dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 113 del T.U. n. 267/2000, nel rispetto delle disposizioni e procedure dettate dall'articolo stesso e/o da altre normative che regolamentano la materia.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) aziende speciali, anche consortili;
 - b) istituzioni;
 - c) società di capitale, costituite o partecipate dal Comune, regolate dal codice civile;
3. La gestione può avvenire in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 2.
4. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal Comune.
5. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
6. Il Comune può partecipare alla gestione dei servizi pubblici locali di competenza di altri Enti.
7. La proposta, formulata dalla Giunta, dell'assunzione o della dismissione di servizi, della modifica delle modalità di gestione dei servizi già erogati o della partecipazione alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri Enti, deve illustrare gli aspetti economici e finanziari dell'iniziativa, essere corredata da un piano economico – finanziario su scala triennale e dal parere dei Revisori dei Conti.
8. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: la costituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi, gli statuti ed i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

9. L'Amministrazione comunale promuove opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi pubblici al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

Art. 78 **Le Aziende speciali**

1. Le aziende speciali hanno personalità giuridica e autonomia gestionale. Il loro ordinamento e funzionamento è disciplinato da uno statuto e da regolamenti, approvati dal Consiglio comunale, che disciplinano anche le competenze degli organi di amministrazione e gestione. Esse svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio comunale.

2. Lo statuto va articolato in maniera tale che le relative norme garantiscano la trasparenza, l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi nonché l'accessibilità e la partecipazione degli utenti.

3. Sono organi dell'azienda:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei revisori;
- il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione con contratto di diritto privato a tempo determinato, fermi restando i requisiti tecnico-professionali previsti dallo statuto e dal regolamento dell'azienda, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Sindaco, in base agli indirizzi fissati dal consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi di amministrazione dell'azienda. La nomina e la designazione deve avvenire entro 45 giorni dall'insediamento. Nella nomina degli amministratori, come prescritto dall'art.19 del presente statuto, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare.

5. Spetta alla Giunta verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Spetta al Consiglio comunale:

- a) esercitare la vigilanza, anche a mezzo di apposita commissione consiliare;
- b) approvare il bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- c) l'approvazione del piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il comune e l'azienda, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie;
- d) l'approvazione dei conto consuntivo.

I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere corredati da relazioni tecniche del Consiglio di amministrazione.

7. Il Consiglio comunale, fermo restando il prevalente ambito comunale per la gestione dei servizi, può autorizzare l'azienda ad estendere la propria attività nel territorio di altri Comuni,

previa sottoscrizione di convenzione tra i due enti locali. Il Consiglio può, altresì, autorizzare l'azienda a fornire servizi e privati e ad enti in regime di libero mercato.

8. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio comunale e debbono essere scelti: uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili.

9. Le aziende speciali possono essere trasformate in società di capitale, in aderenza al disposto dell'art.115 del D.Lgs. n.267/2000 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, costituire società o assumere partecipazioni societarie, previa deliberazione del Consiglio comunale, e debbono allegare, ai propri bilanci consuntivi, sintesi contabile e relazione dell'attività svolta nelle società e del relativo risultato economico.

Art. 79 Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Il Consiglio, con la delibera di costituzione dell'istituzione, adotta i seguenti adempimenti:

- a) stabilisce le finalità e gli indirizzi dell'istituzione ai quali il consiglio di amministrazione dovrà uniformarsi;
- b) determina il capitale di dotazione;
- c) approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione;
- d) approva il regolamento di contabilità;
- e) dota l'istituzione del personale occorrente al suo buon funzionamento.

3. Le istituzioni svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.42 del D.lgs. n.267/2000, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, entro 45 giorni dall'insediamento. Deve essere garantita, ai sensi dell'art.19 del presente statuto, la rappresentanza della minoranza consiliare. Il direttore è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, secondo i criteri previsti per la nomina del direttore generale del Comune.

6. Spetta alla Giunta esercitare la vigilanza, verificare i risultati di gestione e provvedere alla copertura dei costi sociali.

7. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio:

- a) il piano programma;

- b) il bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- c) il conto consuntivo.

8. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve uniformare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti del Comune.

9. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 80

Durata in carica degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni

1. I consigli di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni durano in carica sino alla nomina dei successori e cessano dalla carica in caso di :

- a) revoca o dimissioni dalla carica della maggioranza dei loro componenti;
- b) scioglimento del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco, con provvedimento motivato, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, provvede a revocare i presidenti e i consigli di amministrazione delle aziende e delle istituzioni, ovvero singoli componenti dei consigli stessi, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, per i seguenti motivi:

- persistente violazione degli obblighi di legge o di statuto;
- grave disfunzione o grave irregolarità nella conduzione dell'ente;
- mancato rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale;

3. Contemporaneamente al provvedimento di revoca, il Sindaco deve provvedere alla nomina dei nuovi amministratori.

Art. 81

Società di capitali

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare direttamente o indirettamente, tramite società controllate, a società di capitali, in conformità alle vigenti leggi in materia, per la gestione dei servizi pubblici locali e per progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana.

2. Il comune può, altresì, partecipare, anche con quote di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

3. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quale risultano dalle intese intercorse tra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.

4. Eventuali accordi di programma e patti parasociali e di sindacato, che venissero sottoscritti in connessione con le assunzioni di partecipazioni societarie, dovranno essere approvati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta.

5. Compete alla Giunta la verifica della realizzazione degli accordi di programma e del conseguimento degli obiettivi prefissati. A tal proposito, i rappresentanti del Comune nelle società partecipate debbono semestralmente trasmettere alla giunta una relazione esauriente sullo stato della società. In occasione della presentazione in Consiglio comunale del bilancio annuale di previsione, il Sindaco riferisce sui risultati conseguiti dalle società partecipate e sullo stato di attuazione degli accordi di programma.

Art. 82

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e convenzioni

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i dirigenti del comune possono stipulare, previa delibera della Giunta, contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 83

Cause di ineleggibilità e decadenza amministratori aziende, istituzioni e società

1. Non possono essere chiamati a comporre i consigli di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, coloro che:

- a) abbiano subito condanne penali per alcuno dei delitti previsti dal codice penale;
- b) siano stati condannati per emissione di assegni a vuoto, siano stati protestati per più di una volta, siano stati dichiarati falliti ovvero abbiano ricoperto incarichi di amministrazione o di responsabilità di gestione in aziende dichiarate fallite o in stato di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- c) siano soci o amministratori di società esercenti attività concorrenti, complementari o affini a quelle delle aziende, istituzioni o S.p.A. costituite o partecipate dal Comune, a cui afferiscono le nomine di società a quelle collegate o di società controllanti e controllate;
- d) esercitino in proprio o per conto di terzi le attività di cui al precedente punto c).

2. La sopravvenuta mancanza dei requisiti sopraindicati o di quelli stabiliti negli atti d'indirizzo del Consiglio comunale al momento della costituzione, successivamente alla nomina, comporta l'immediata decadenza dall'incarico.

Art. 84

Convenzioni, consorzi e accordi di programma

1. Il Comune può stipulare convenzioni e partecipare a consorzi con gli altri enti locali territoriali, in conformità agli artt. 30 e 31 del T.U. n.267/2000 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Sindaco può promuovere e partecipare ad accordi di programma con altri enti pubblici, in conformità all'art.34 della stessa legge.

Art. 85
Demanio e Patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. In occasione della presentazione del bilancio di previsione, l'Assessore competente presenta un piano, approvato dalla Giunta, di dismissione di quei beni immobili patrimoniali disponibili, considerati non più strategici dall'Amministrazione comunale, e la proposta di sdemanializzazione o di passaggio al patrimonio disponibile di quei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che abbiano esaurito la loro funzione di pubblica utilità.
4. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

TITOLO VI
GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTABILITA’

Capo I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 86
La programmazione e gestione di bilancio

1. I criteri e le modalità per la programmazione e gestione del bilancio comunale sono disciplinati dalla legge.
2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
4. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
5. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
6. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica. La mancata approvazione del bilancio entro i termini prescritti è causa di scioglimento del Consiglio comunale.
7. La Giunta provvede alla gestione del bilancio attraverso i dirigenti comunali, vigila sullo stato ed i tempi di attuazione dei programmi previsti e verifica i risultati della gestione, nei modi previsti dal presente statuto, dal regolamento di contabilità e da quello di organizzazione, da comunicarsi al consiglio comunale e al collegio dei revisori.
8. In sede di presentazione al Consiglio comunale del rendiconto della gestione, dovranno essere allegati allo stesso, oltre ai documenti previsti dalla legge, la relazione finale sui controlli interni di gestione, predisposta dai dirigenti e dal direttore generale, se nominato, e i rapporti degli organismi di cui all'art.76 ed art.92 di questo statuto.

Art. 87

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Capo II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 88

Principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile

1. Il Comune applica le disposizioni di principio, in materia di ordinamento della finanza locale, stabiliti dalla Parte seconda, Titolo I, del T.U. n.267/2000, con il regolamento di contabilità, uniformandosi, sia nell'adozione del regolamento stesso e sia nell'organizzazione e gestione dell'apposito servizio e della propria finanza, alle norme legislative vigenti in materia. Concorre, inoltre, al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che lo Stato ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, riducendo il finanziamento in disavanzo delle proprie spese ed il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo entro i limiti fissati dalla legge.
2. Il Comune esercita il potere impositivo, nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe di propria competenza, con piena autonomia, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

3. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

4. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

5. Ai fini della tutela e del rispetto dei diritti del contribuente, il Comune uniforma i propri regolamenti e procedimenti in materia tributaria ai principi contenuti nella legge 27/07/2000, n.212, e sue eventuali successive modifiche o integrazioni. A tal fine, con delibera del Consiglio comunale, può essere istituito l'Ufficio del Garante del contribuente, in aderenza al disposto dell'art.13 della legge prima citata, quale organo collegiale, composto da n. 3 membri, di cui uno nominato dalla minoranza consiliare, appartenenti alle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo, che, nei successivi commi, definisce anche la durata dell'incarico e le competenze attribuite a detto Ufficio. Il compenso e i rimborsi spettanti ai componenti del Garante, sono definiti con delibera della Giunta comunale. L'Organo di Governo referente del Garante è il Sindaco, per quanto disposto dai commi 11 e 12 del succitato articolo 13, il quale sottopone annualmente al Consiglio comunale, in coincidenza con la presentazione del bilancio consuntivo, una relazione in ordine al funzionamento del Garante, all'efficacia dell'azione da esso svolta, alla natura delle questioni segnalate e sui provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso. L'Ufficio del Garante può essere costituito anche in consorzio con altri Comuni limitrofi e regolamentato da apposito statuto.

6. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari e alla importanza sociale del servizio. Può anche tendere a risultati economici positivi, tenuto conto dell'attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

7. La Giunta comunale assicura agli uffici finanziari del Comune le dotazioni di personale adeguato e specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma 3.

Art. 89

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimenti che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Capo III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 90

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio, di cui al successivo comma 3, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale individua, nel regolamento di organizzazione, un apposito ufficio o servizio per la gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, gli atti d'indirizzo idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione o in affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile di detto ufficio o servizio compete l'adozione dei relativi atti e l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi beni relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, in base al piano di dismissione di cui al precedente art. 85, o qualora sia comunque necessario provvedere in tal senso, per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica fatte salve particolari situazioni valutate singolarmente dal Consiglio comunale, previo parere di congruità del prezzo di alienazione da parte dell'ufficio tecnico comunale. Quella relativa ai beni mobili avviene con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA
GESTIONE

Art. 91
Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti, prevale quello più anziano di età. La presentazione delle candidature, l'incompatibilità ed ineleggibilità, le cause di cessazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei revisori sono disciplinati dal regolamento di contabilità, in aderenza al disposto del Titolo VII del T.U. n.267/2000 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. I componenti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;
3. Essi durano in carica tre anni, con inizio dalla data di esecutività della delibera, e sono rieleggibili per una sola volta. In caso di cessazioni dall'ufficio, il Consiglio procede alle surrogazioni entro 30 giorni. In caso di cessazione di parte dei componenti, i componenti eletti in surrogazione scadono insieme con quelli rimasti in carica.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Possono disporre ispezioni, d'iniziativa o a richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente, convocare dirigenti e impiegati del Comune e delle Istituzioni, i quali sono tenuti a fornire le notizie e gli atti loro richiesti. Possono, inoltre disporre l'audizione di rappresentanti del Comune in qualsiasi ente o organismo a cui il comune eroghi contributi, chiedendone il rendiconto. Possono, infine, intervenire alle riunioni di Giunta su invito del Sindaco.
6. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. Esso, in particolare:
 - a) segnala al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnala al Presidente del Consiglio e al Sindaco aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottopone al Consiglio e al Sindaco le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione, formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipa collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti;

e) esegue le verifiche periodiche di cassa, in conformità al disposto dell'art.223 del T.U. n.267/2000, comunicando l'esito al Sindaco e alla Giunta, partecipa alle verifiche straordinarie, di cui all'art.224 dello stesso T.U. ed esercita, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'Ente.

8. I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

9. Il Collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Presidente del Consiglio comunale, ai capigruppo consiliari ed al Sindaco. In caso di mancata convocazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Collegio deve riferirne al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

10. Il Collegio dei revisori del Comune esercita, con le modalità previste dall'apposito regolamento, il controllo anche sulle Istituzioni comunali.

11. Il regolamento di contabilità disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute, le modalità di riunione del collegio dei revisori, la redazione dei processi verbali, l'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio, e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 92

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione, di cui all'art.147, comma 1, lett.b), del T.U. n.267/2000, secondo le modalità stabilite dall'art.197 della stessa legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulla comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi e sulla funzionalità dell'organizzazione del Comune in termini di efficacia, efficienza e livello di economicità, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

3. L'attività di controllo della gestione è affidato ad una struttura operativa, individuata nel regolamento di contabilità, che può essere sia interna che esterna all'Ente.

4. La struttura alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, fornisce le conclusioni del predetto controllo al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori, ai

fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

5. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

6. La Giunta comunale trasmette ogni quadrimestre al Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato, unicamente al consuntivo di cassa.

7. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine, di consentire al Consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

Capo V APPALTI E CONTRATTI

Art. 93 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente per materia.

Capo VI TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 94
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. Il contratto di tesoreria è regolato da apposita convenzione, deliberata dal consiglio comunale, ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per non più di una volta, anche per un periodo di tempo inferiore all'iniziale, ma almeno della durata un anno.
3. Il Tesoriere effettua il servizio in conformità al disposto del Titolo V del T.U. n.267/2000, e sue eventuali successive modifiche e integrazioni. I rapporti tra il comune e il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità e dall'apposita convenzione.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune provvede in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 95 **Lo Stato**

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 96 **La Regione**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 97 **La Provincia**

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 98 Adozione regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale ed il regolamento per il funzionamento degli organismi di partecipazione sono approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. Il Consiglio e la Giunta approvano entro un anno gli altri regolamenti, secondo le rispettive competenze, previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune, secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 99 Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma quarto, del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere degli organismi di partecipazione popolare. Sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento, almeno 15 giorni prima dell'adunanza consiliare.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica, fatte salve le disposizioni cogenti introdotte dalle leggi di riferimento, a seguito delle quali si procederà, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore, all'inizio dei lavori di adeguamento dello Statuto.

6. La proposta di abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintantoché dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 100 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento dell'eventuale controllo da parte del competente organo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per le forme di pubblicità previste.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 101
Verifica dello statuto

1. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, verrà convocata una sessione straordinaria del Consiglio comunale per verificarne l'attuazione predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO.....	1
Capo I LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO	1
Art. 1 La Comunità	1
Art. 2 L'Autonomia.....	2
Art. 3 Lo Statuto.....	2
<i>Art. 3 bis Diritto Umano all'acqua e servizio idrico integrato</i>	3
Capo II IL COMUNE.....	3
Art. 4 Il ruolo	3
Art. 5 Le Funzioni.....	4
Art. 6 L'Attività amministrativa	6
Art. 7 Caratteristiche costitutive	6
Art. 8 Albo Pretorio	7
Art. 9 Pari opportunità	7
Capo III LA POTESTA' REGOLAMENTARE.....	7
Art. 10 I regolamenti comunali	7
Capo IV LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE.....	8
Art. 11 Programmazione e pianificazione.....	8
TITOLO II GLI ORGANI COMUNALI.....	9
Capo I ORDINAMENTO	9
Art. 12 Norme generali	9
Art. 13 Pubblicità delle spese elettorali	9
Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE	10
Art. 14 Elezione, Composizione, Ruolo e Competenze generali.....	10
Art. 15 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo.....	10
Art. 16 Linee programmatiche di mandato	11
Art. 17 Funzioni di controllo politico-amministrativo.....	12
Art. 18 Gli atti fondamentali.....	13
Art. 19 Le nomine di rappresentanti	13
Art. 20 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali	14
Art. 21 Decadenza, dimissioni, supplenza e surrogazione dei consiglieri.....	15
Art. 22 Azione popolare.....	16
Art. 23 I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo.....	16
Art. 24 Commissioni consiliari permanenti	17
Art. 25 Iniziativa delle proposte.....	17
Art. 26 Norme generali di funzionamento	18
Art. 27 Commissioni speciali.....	19
Art. 28 Il Presidente del Consiglio Comunale	19
Capo III LA GIUNTA COMUNALE	21
Art. 29 Composizione e nomina	21
Art. 30 Ruolo e competenze.....	22
Art. 31 Esercizio delle funzioni	24
Art. 32 Decadenza del Sindaco e della Giunta.....	24

Art. 33	Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori.....	25
Art. 34	Norme generali funzionamento	25
Capo IV	IL SINDACO.....	26
Art. 35	Ruolo e funzioni	26
Art. 36	Rappresentanza e coordinamento	28
Art. 37	Il Vice Sindaco.....	29
Art. 38	Poteri d'ordinanza	29
Capo V	LE COMMISSIONI COMUNALI	30
Art. 39	Le Commissioni comunali.....	30
TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE.....		32
CAPO I	ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE.....	32
Art. 40	Partecipazione.....	32
Art. 41	L'iniziativa popolare.....	32
Art. 42	Organismi di partecipazione e consultazione	33
Art. 43	Albo delle Associazioni.....	33
Art. 44	I Referendum	34
Art. 45	Limiti al referendum	34
Art. 46	Istanze, petizioni e proposte	35
Capo II.....		36
Art. 47	Diritto di partecipazione	36
Art. 48	Comunicazione	36
Art. 49	Accordi - Recessi - Controversie.....	36
Art. 50	Limiti al diritto di partecipazione	37
Art.51	L'azione popolare.....	37
Art. 52	Diritto di accesso	37
Art. 53	Limiti al diritto di accesso	38
Art. 54	Diritto all'informazione	38
Capo III	IL DIFENSORE CIVICO	39
Art. 55	Funzione - Finalità.....	39
Art. 56	Elezione - Durata - Requisiti	39
Art. 57	Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza.....	40
Art. 58	Revoca	40
Art. 59	Prerogative.....	41
Art. 60	Modalità di intervento.....	41
Art. 61	Rapporti con gli organi comunali	42
Art. 62	Rapporti con i Consiglieri Comunali.....	42
Art. 63	L'Ufficio	42
Art. 64	Trattamento economico	43
TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE		44
Capo I	ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO	44
Art. 65	Principi generali dell'ordinamento gestionale	44
Art. 66	Rapporti tra Organi di governo e Organi di gestione.....	44
Art. 67	Criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi.....	44
Art. 68	Il regolamento di organizzazione.....	45

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE	46
Art. 69 Il Segretario Comunale	46
Art. 70 Il Direttore Generale	48
Art. 71 Vice Segretario	49
Capo III I DIRIGENTI	49
Art. 72 Nomina e attribuzioni dei dirigenti	49
Art. 73 Responsabilità.....	51
Art. 74 Conferimento di funzioni dirigenziali	52
Art. 75 Conferenza degli organi di direzione.....	53
Art. 76 Controlli interni	53
TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	55
Capo I COMPETENZE DEL COMUNE.....	55
Art. 77 Forme di gestione	55
Art. 78 Le Aziende speciali.....	56
Art. 79 Istituzioni	57
Art. 80 Durata in carica degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni.....	58
Art. 81 Società di capitali.....	58
Art. 82 Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e convenzioni.....	59
Art. 83 Cause di ineleggibilità e decadenza amministratori aziende, istituzioni e società	59
Art. 84 Convenzioni, consorzi e accordi di programma	59
Art. 85 Demanio e Patrimonio	60
TITOLO VI GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTABILITA’.....	61
Capo I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	61
Art. 86 La programmazione e gestione di bilancio	61
Art. 87 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.....	62
Capo II L’AUTONOMIA FINANZIARIA	62
Art. 88 Principi generali dell’ordinamento finanziario e contabile.....	62
Art. 89 Le risorse per gli investimenti	63
Capo III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	64
Art. 90 La gestione del patrimonio	64
CAPO IV LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE	65
Art. 91 Revisori dei conti.....	65
Art. 92 Controllo di gestione.....	66
Capo V APPALTI E CONTRATTI.....	67
Art. 93 Procedure negoziali	67
Capo VI TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	67
Art. 94 Tesoreria e riscossione delle entrate	68
TITOLO VII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI.....	69
Art. 95 Lo Stato.....	69
Art. 96 La Regione.....	69
Art. 97 La Provincia.....	69

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI	70
Art. 98 Adozione regolamenti.....	70
Art. 99 Revisione dello statuto.....	70
Art. 100 Entrata in vigore	70
Art. 101 Verifica dello statuto.....	71

Note

[1] Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2006

[2] Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/03/2011

[3] Inserito con Deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 23/11/2011

[4] Modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2013